



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA E POLITICHE FORESTALI (TNPF)

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento

Assessorato:

Assessorato della difesa dell'ambiente

Servizio:

Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF)

Indirizzo:

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari

Fax:

070/6062765

Responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:

Il direttore del servizio

Direzione Generale:

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Settore:

Telefono:

070/6066818

Email:

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:

Il Direttore Generale

2. Per informazioni ed accesso agli atti

URP:

Ufficio Relazioni con il Pubblico della Difesa dell'Ambiente

Telefono:

070/6067031

Email:

amb.urp@regione.sardegna.it

Indirizzo:

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari

Fax:

070/6066621-6697

Orari di ricevimento:

3. Descrizione

Titolo:

AUTORIZZAZIONI ALLA CATTURA DI FAUNA SELVATICA PER FINI DI STUDIO, RICERCA O RIPOPOLAMENTO



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA E POLITICHE FORESTALI (TNPF)

Cosa è?

L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 100 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 9, ha facoltà di:

- a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 5, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;
- b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;
- c) autorizzare Osservatori ornitologici, Istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;
- d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altre località. La fauna catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare

I soggetti interessati devono formalizzare la richiesta all'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente eventualmente corredata dell'autorizzazione ISPRA alla cattura e inanellamento. Dovrà altresì essere trasmessa una relazione tecnica scientifica riportante le specie interessate, le motivazioni, le modalità di cattura, la durata dello studio, le persone che svolgeranno il lavoro sul campo e le loro qualifiche nonché il numero di soggetti che si intende catturare.

Entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Assessore regionale della Difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il parere del Comitato regionale faunistico, autorizza o nega l'autorizzazione..

Nel caso di esito positivo il procedimento si conclude con una determinazione del direttore del servizio con cui si rilascia l'autorizzazione.

Il richiedente, a conclusione dello studio e comunque almeno alla fine di ogni anno solare, dovrà trasmettere una relazione tecnica riportante fedelmente le attività svolte, il numero di soggetti catturati (suddivisi per sesso e età) e i risultati ottenuti.

4. Informazioni principali

Chi può presentare la domanda?:

Zoologi, ricercatori universitari, istituti scientifici, soggetti gestori di istituti faunistici

Cosa serve per poter partecipare?:

-

Termini per la presentazione:

L'autorizzazione può essere concessa in qualsiasi periodo dell'anno

Termini di conclusione del procedimento:

120 giorni dalla richiesta di autorizzazione.

Documentazione:

Richiesta di autorizzazione, presentata dal soggetto interessato all'Assessorato della Difesa dell'ambiente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA E POLITICHE FORESTALI (TNPF)

5. Dove rivolgersi

Assessorato della difesa dell'ambiente

Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF)

Indirizzo

Via Roma, 80 - 09123 Cagliari

Telefono

070/6066818

Fax

070/6062765

Indirizzi e-mail

amb.naturaforeste@regione.sardegna.it

6. Classificazione

Temi:

ambiente

Profili:

professionisti

Categorie:

autorizzazioni

7. Normativa

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
- Legge Regionale	Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna.	n. 23 del 29/07/1998, art. 6, comma 1, lett. a)	Apri

8. Modulistica